COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

21.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Norme di accesso alla dirigenza statale (*Approvato dal Senato*) (1765);

RAUTI: Nuove norme per l'inquadramento di funzionari dello Stato nella qualifica di primo dirigente (155);

FERRARI MARTE ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione (163);

IANNIELLO: Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso (597);

PIREDDA: Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso (1048);

LODA ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti di dirigente nei ruoli centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato (1441);

PAG.

DE CARLI: Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo del personale della carriera direttiva, nonché nel ruolo del personale civile degli Istituti di prevenzione e pena (1755) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . 3, 4, 9, 10 13, 15, 20, 21, 22, 23

FINI GIANFRANCO 23

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 11, 13, 15, 20, 21, 22

PAG.

IANNIELLO MAURO 7, 9, 10, 13, 15

LODA FRANCESCO 11

MATTARELLA SERGIO 22

POTÌ DAMIANO 23

STRUMENDO LUCIO 13, 14, 22

VINCENZI BRUNO, *Relatore* 4, 14, 15, 20, 21, 22

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 23

La seduta comincia alle 10.

CARLO FUSARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Andò Salvatore, Angelini Piero, Bressani Piergiorgio, Lega Silvio, Rodotà Stefano, Scaglione Nicola e Soddu Pietro sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Potì Damiano, Rebulla Luciano, Perrone Antonino, Balestracci Nello, Barbato Andrea, Pillitteri Gianpaolo e Rubino Raffaello.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme di accesso alla dirigenza statale (Approvato dal Senato) (1765); e delle proposte di legge Rauti: Nuove norme per l'inquadramento di funzionari dello Stato nella qualifica di primo dirigente (155); Ferrari Marte ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione (163); Ianniello: Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso (597); Piredda: Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso (1048); Loda ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti di dirigente nei ruoli centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato (1441); De Carli: Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo del personale della carriera direttiva, nonché nel ruolo del personale civile degli Istituti di prevenzione e pena (1755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme di accesso alla dirigenza statale », già approvato dal Senato nella seduta del 25 maggio 1984 e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rauti: « Nuove norme per l'inquadramento di funzionari dello Stato nella qualifica di primo dirigente »; Ferrari Marte, Fiandrotti, Alberini, Lodigiani, Amadeo: « Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione »; Ianniello: « Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttori di sezione mediante esame-concorso »; Piredda: « Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso »; Loda, Barbera, Calvanese, Fantò, Ingrao, Moschini, Occhetto, Soave, Spagnoli, Strumendo, Virgili, Zangheri: « Norme per la copertura dei posti vacanti di dirigente nei ruoli centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato »; De Carli: « Norme transitorie per il conferimento e la qualifica di primo dirigente nel ruolo del personale della carriera direttiva, nonché nel ruolo del personale civile degli istituti di prevenzione e pena ».

Ricordo che in una precedente seduta era stata dichiarata chiusa la discussione

sulle linee generali; avverto, inoltre, che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno e sulle abbinate proposte di legge nei limiti del disegno di legge.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Propongo di scegliere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1765.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Avverto sin da ora che sono stati presentati i seguenti emendamenti riferiti ai diversi articoli del disegno di legge:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1984, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;

b) il 20 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale della carriera direttiva che abbia maturato almeno 9 anni e 6 mesi di servizio effettivo nel ruolo;

c) il 30 per cento dei posti disponibili è conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera *c*) del primo comma decorrono dal 1° gennaio 1985.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera *a*) del presente articolo partecipa altresì il personale del ruolo dei commissari della polizia di Stato che abbia maturato 9 anni e 6 mesi di effettivo servizio nel ruolo, nonché il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

1. 1. IANNIELLO.

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente:

Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera *a*) del presente articolo partecipa altresì il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

1. 3.

LODA, GUALANDI, STRUMENDO, FANTÒ, MATTARELLA, FERRARA, POTÌ.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1, aggiungere il seguente:

Per il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti delegati, si applica la normativa ivi prevista.

1. 4.

LODA, GUALANDI, STRUMENDO, VIRGILI, MATTARELLA, FERRARA, POTÌ.

Al primo comma dell'articolo 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1983 *con le seguenti*: al 31 dicembre 1984.

2. 1. IANNIELLO.

All'articolo 4 sostituire le parole: i primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere *a*) e *b*) *con le seguenti*: i primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

4. 1. IANNIELLO.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo:

ART. 5-*bis*.

Il personale con qualifica di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è promosso, anche in soprannumero, alla qualifica di ispettore generale dello stesso ruolo.

Con la promozione di cui al comma precedente lo stipendio iniziale spettante nella nuova posizione è incrementato della metà dell'importo acquisito per classi o aumenti periodici derivanti dalla progressione economica, relativi alla sola anzianità di servizio effettivamente prestata nella qualifica di provenienza.

5. 01. IANNIELLO.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

A partire dal 1° gennaio 1985 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati:

a) il 40 per cento secondo il sistema di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge;

b) il 10 per cento secondo il sistema di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge;

c) il 50 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 3 della presente legge.

Le nomine a dirigente conferite secondo il sistema di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per la copertura di tutti i posti che si renderanno annualmente disponibili nei ruoli del personale indicato nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti delegati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente articolo 3.

6. 1. IANNIELLO.

Sostituire il primo comma dell'articolo 6 con il seguente:

Tutti i posti che si renderanno comunque vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1984 ed al 31 dicembre 1985 saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge valutando le condizioni di ammissibilità alle date rispettivamente del 31 dicembre 1984 e del 31 dicembre 1985.

6. 2.

GUALANDI, LODA, STRUMENDO, SOAVE.

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6.

6. 3.

GUALANDI, LODA, STRUMENDO, VIRGILI, MATTARELLA, FERRARA, POTÌ.

Dopo il primo comma dell'articolo 7 aggiungere il seguente:

Agli stessi effetti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 681 del 1982, convertito nella legge n. 869 del 1982, citati nell'articolo precedente, l'eventuale servizio comunque prestato allo Stato in precedenza alla nomina in ruolo in carriera direttiva dal personale cui detto articolo 2 si riferisce, in servizio al 1° gennaio 1983 o collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, va valutato, dalla stessa data del 1° gennaio 1983 con le medesime modalità previste dal successivo articolo 3 del decreto-legge n. 681 del 1982, convertito nella legge n. 869 del 1982 per il servizio prestato fino al grado di capitano dal personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 283 del 1981 convertito nella legge n. 432 del 1981.

7. 1. IANNIELLO.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-*bis*.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano per quanto non previsto dal presente articolo anche negli Enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70 del 1975.

I posti comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1984 vengono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo al personale dell'ex unica carriera direttiva che abbia una anzianità effettiva di almeno 9 anni e sei mesi nella categoria medesima alla data di entrata in vigore della presente legge.

A partire dal 1° gennaio 1985 tutti i posti che si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati:

a) per il 50 per cento al concorso speciale per esami di cui al precedente articolo 2;

b) per il restante 50 per cento allo scrutinio per merito comparativo riservato al personale della ex unica categoria direttiva che abbia un'anzianità di almeno 9 anni nella categoria medesima alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti che non saranno coperti con la procedura di cui al precedente punto *b*), saranno conferiti mediante concorso speciale di cui al punto *a*).

7. 01. IANNIELLO.

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1. IANNIELLO.

All'ultimo comma dell'articolo 9 aggiungere, in fine, le parole: e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

9. 1.

GUALANDI, LODA, STRUMENDO, VIRGILI, MATTARELLA, FERRARA, POTÌ.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(*Regime transitorio di accesso*).

L'accesso ai posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;

b) il 30 per cento dei posti è conferito al personale direttivo della stessa amministrazione che abbia superato il

concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2;

c) il 10 per cento dei posti è destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;

d) il 10 per cento dei posti è coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera *a*) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.

I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1984. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera *a*) del presente articolo partecipa altresì il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo, nonché il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

A questo articolo sono riferiti gli emendamenti Ianniello 1. 1, Loda ed altri 1. 3 e Loda ed altri 1. 4 di cui ho prima dato lettura.

MAURO IANNIELLO. Non essendo potuto intervenire in sede di discussione sulle linee generali per un contrattempo, nell'illustrare le mie proposte di modifica desidererei anche svolgere alcune brevi considerazioni, di carattere generale, sul merito del provvedimento. Innanzitutto mi chiedo perché si definisca una disciplina dell'accesso alla dirigenza disgiuntamente dalla riforma della dirigenza. Certamente il Governo, preoccupato dai ritardi derivanti dalla mancata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 1972 n. 748, si preoccupa ora di regolamentare la materia dell'accesso a primo dirigente senza determinare preventivamente la tipologia delle funzioni e i distinti livelli dirigenziali; per altro, non si tiene conto, in una normativa unica come quella sottoposta al nostro esame, dell'articolata realtà esistente nelle diverse amministrazioni dello Stato e dei profondi mutamenti che stanno per intervenire (quelli ad esempio relativi alla riforma dell'Azienda autonoma delle ferrovie, all'esame del Parlamento). Mentre si punta all'unificazione dei procedimenti di accesso, si ignora poi l'applicazione della legge-quadro per quanto attiene all'omogeneizzazione della dirigenza del parastato con quella dello Stato. Il testo del Governo, che pure merita il nostro apprezzamento, per lo meno quello mio personale, oltre i limiti che ho sottolineato in questo momento è stato peggiorato dal Senato; faccio soltanto notare che la introduzione del principio dell'accesso degli esterni, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, sconvolge lo stato giuridico e lo sviluppo di carriera degli appartenenti alla carriera direttiva pubblica, in quanto con l'innesto al vertice della gerarchia burocratica di esterni si creano, ovviamente, situazioni di pregiudizio. Ma non vi è soltanto questo aspetto da sottolineare, che pure meriterebbe di essere approfondito in questa sede sotto il profilo costituzionale: nelle innovazioni introdotte dal Senato c'è una discriminante assolutamente inammissibile, a vantaggio degli esterni ed a discapito dei dirigenti dell'amministrazione dello Stato.

Infatti, per l'accesso al concorso si richiedono agli esterni 5 anni di iscrizione all'albo e lo svolgimento di attività presso aziende o altri organismi, mentre per il personale interno delle amministrazioni che intende partecipare agli stessi concorsi pubblici è richiesto lo svolgimento di almeno 9 anni di servizio nella carriera. Non riesco proprio a capire perché vi sia questa discriminante, quasi che gli esterni abbiano potuto acquisire una maggiore esperienza degli interni e che, quindi, i loro 5 anni di attività valgano di più. Il ministro dovrebbe anche chiarire perché al corso-concorso debbano partecipare solo gli interni, quasi che essi debbano imparare ancora qualcosa mentre gli esterni siano già adeguatamente preparati. Desidero ancora rilevare il privilegio che si crea per gli esterni rispetto ai posti ad essi riservati (a regime il 20 per cento). Considerando che attualmente i posti complessivi della dirigenza sono ottomila e considerato che la media annuale del *turn-over* e dei posti vacanti è del 4 per cento, ogni anno vi saranno 320 posti disponibili. Di questi, il 20 per cento, cioè 60, sarà riservato agli esterni, mentre i restanti 260 dovranno essere ripartiti fra le ventidue amministrazioni dello Stato, con una media di dieci-quindici per ogni amministrazione. Ora, io vorrei che su questo punto riflettessimo in maniera più approfondita; pur con i limiti che ho testè indicato, io apprezzo il disegno di legge presentato dal Governo in quanto esso rappresenta un doveroso e non procrastinabile intervento per sanare le disfunzioni che si sono venute a determinare nell'attività dell'apparato statale. Resta comunque fermo che si dovrà, quanto prima, provvedere al riordino della dirigenza statale, come già preannunciato dal Governo; del resto, l'esecutivo si è formalmente impegnato in questo senso in occasione del dibattito sull'adeguamento del trattamento provvisorio della dirigenza statale: infatti, sia alla Camera che al Senato è stato approvato un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo, appunto, a presentare il relativo disegno di legge entro il 31 marzo di quest'anno, testo che è stato presentato da circa un mese ma che, stranamente, non risulta ancora stampato: vertendo su una materia alquanto delicata e complessa, tale normativa dovrà formare oggetto di una approfondita disamina da parte del Parlamento.

Il provvedimento al nostro esame, invece, ha il solo fine di sanare in via transitoria i ritardi verificatisi nell'accesso alla qualifica di primo dirigente in via transitoria; e a questo proposito faccio rilevare come il disegno di legge, stabilendo che le norme recate saranno valide sino al momento in cui non entrerà in vigore la legge di riforma della dirigenza statale si autodefinisce, implicitamente, transitorio e non può che essere così, perché noi stiamo capovolgendo l'ordine dei fattori e, ovviamente, nel caso di specie il prodotto finale non cambia. Pertanto, data l'urgenza di approvare i progetti di legge al nostro esame è da ritenersi che, nell'ambito di una normativa di carattere transitorio, non possano decidersi questioni riguardanti la struttura stessa dell'ordinamento della dirigenza, che impongono una riflessione approfondita onde evitare che soluzioni improvvisate possano aggravare le disfunzioni esistenti nell'organizzazione dello Stato. Occorre sottolineare che il testo originario proposto dal Governo era coerentemente finalizzato a disciplinare, in via transitoria, l'accesso alle qualifiche dirigenziali senza pregiudicare le successive scelte di fondo che avrebbero dovuto essere adottate con la legge di riforma; invece, il testo in esame, approvato dal Senato, ha stravolto nella sua essenza la proposta originaria del Governo e, quel che è più grave, ha forzato la mano alle future decisioni relative all'effettivo riordinamento della dirigenza statale. Pertanto, gli emendamenti che propongo sono intesi, in primo luogo, a ricondurre il provvedimento alle finalità originarie e, in secondo luogo, a regolare l'accesso alle qualifiche in modo sistematico ed effettivamente rispondente alle esigenze che si intendono soddisfare.

Degli otto emendamenti da me presentati, sei sono collegati al nuovo testo del-

l'articolo 1 che, in buona sostanza, ripristina la scadenza stabilita dal Governo, innovando la scadenza da prendere in esame nella prima fase di copertura dei posti vacanti. Infatti, anziché al 31 dicembre 1983, il nuovo testo dell'articolo 1 riporta al 31 dicembre 1984 la data da prendere in considerazione per determinare la vacanza dei posti da coprire con la fase di transizione, e ciò per ovvie ragioni: soprattutto perché prima dell'anno prossimo non sarà materialmente possibile adottare le procedure previste da questa normativa anche per il regime provvisorio. Inoltre, il nuovo testo dell'articolo 1 che io propongo ribadisce i meccanismi di accesso alla dirigenza, riservando il 70 per cento dei posti disponibili in ciascun organico al sistema dello scrutinio per merito comparativo: una parte di questo 70 per cento è estesa anche al personale direttivo che abbia più di 9 anni e sei mesi di servizio. Infatti, la mancata attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 ha costretto questo personale a sostare per quasi un decennio nel ruolo ad esaurimento, senza avere la possibilità di accedere alla dirigenza pur possedendo i necessari requisiti. L'emendamento all'articolo 2 riguarda semplicemente l'adeguamento della scadenza del 31 dicembre 1984. L'emendamento all'articolo 4, invece, si riconnette alla nuova formulazione dell'articolo 1; e la medesima cosa può dirsi per gli emendamenti agli articoli 6 e 8. L'articolo aggiuntivo 5-*bis* si propone di risolvere un problema annoso; mi riferisco al superamento di quella strozzatura dell'organico nella qualifica di ispettore generale che penalizza, soprattutto, i funzionari con rilevante anzianità di servizio e in possesso di provata esperienza e di elevata professionalità, consentendo la nomina ad ispettori generali di funzionari provenienti dalla carriera inferiore. Il comma aggiuntivo all'articolo 7 è volto a sanare un involontario errore commesso in sede di approvazione della legge n. 681 del 1982, concernente le modalità di valutazione di servizio prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1982 in carriera inferiore a quella direttiva da parte dei dirigenti civili dello Stato. Tale valutazione viene riconosciuta a tutti gli altri rami dell'amministrazione pubblica ed estesa persino al parastato, mentre – e non si sa per quale ragione – non viene attribuita alla dirigenza statale. A questo riguardo faccio presente che il Governo – e il ministro Gaspari in particolare – si è già pronunciato al Senato sull'emendamento proposto in tal senso dal senatore Saporito; in quella sede, il Governo ha testualmente dichiarato di accettare e di condividere il criterio enunciato nell'emendamento, invitando il presentatore, qualora fosse stata riconosciuta la non omogeneità della materia rispetto a quella recata dal testo in esame, a proporre una apposita iniziativa; questo emendamento è stato poi trasformato in un ordine del giorno.

Nel resoconto della seduta del Senato destinata all'esame del provvedimento si afferma che sull'emendamento Saporito all'articolo 7 il Governo scioglie la riserva espressa in Commissione e dà parere favorevole in quanto risponde ad una giusta esigenza di parità di trattamento tra i dirigenti statali e quelli del parastato, aggiungendosi che, se tale emendamento dovesse essere giudicato improponibile dalla Presidenza il senatore Saporito potrebbe comunque farne oggetto di un'apposita iniziativa legislativa che avrebbe senz'altro l'appoggio del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, lei non accetterebbe un invito del genere se fosse ripetuto in questa sede?

MAURO IANNIELLO. Io desidererei che il Governo si facesse carico di risolvere gli errori che involontariamente siamo stati indotti a compiere come Parlamento sulla base di testi predisposti dai gabinetti dei diversi Ministeri. Nel caso di specie si tratta di un errore commesso in quella sede e ritengo che debba essere il Governo a rettificare un errore quale quello che noi stiamo rilevando e che potrebbe essere risolto in modo semplice.

PRESIDENTE. Riassumiamo i termini della questione. Da una parte abbiamo il Governo che non esclude la possibilità né l'opportunità di un perfezionamento, però richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di dar vita ad un provvedimento autonomo. Dall'altra parte abbiamo l'onorevole Ianniello che fa un buon servizio alla Commissione perché riporta nel suo intervento il dibattito avvenuto al Senato nel quale il Governo si è dichiarato favorevole a questa iniziativa ed incline ad accogliere l'indicazione dei gruppi invitandoli ad assumere proprie iniziative su questa materia. Inoltre l'onorevole Ianniello sottolinea la necessità che, in presenza di un consenso generale su certe questioni, sia lo stesso Governo ad impegnarsi a predisporre un apposito disegno di legge. Ciò che rappresenterebbe ancora di più una garanzia di volontà politica; teniamo conto di tutto questo nel nostro dibattito. Occorre, quindi, verificare l'atteggiamento dei gruppi sugli emendamenti presentati – ed eventualmente cercare una intesa – perché se un emendamento viene posto in votazione e poi respinto, questo diminuisce la possibilità di adottare l'altra soluzione; comunque la Commissione è libera di scegliere la strada che ritiene più opportuna.

MAURO IANNIELLO. Non ho alcuna difficoltà ad esaminare questa eventuale intesa tra i gruppi; se i gruppi ritengono di risolvere in questa sede un problema che di per sé è ritenuto obiettivamente esistente, mi dichiaro d'accordo. La non omogeneità rilevata presso l'altro ramo del Parlamento non sussiste perché il primo comma dell'articolo 7, cui si aggiungerebbe questo secondo comma, si richiama espressamente al decreto n. 681. Se c'è la volontà del Governo ed il consenso degli altri gruppi possiamo risolvere ora il problema, senza dover far ricorso ad altre iniziative. Ho poi presentato un articolo aggiuntivo 7-*bis* che riguarda l'annoso problema dell'estensione delle disposizioni previste per i dirigenti statali a quelli del parastato. Non mi diffondo troppo su questo argomento: intendo solo ricordare che, pochi mesi fa, è stato accettato dal Governo un ordine del giorno in cui si impegnava questo a risolvere il problema dell'omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale statale e di quello parastatale. Non credo si possa addurre a pretesto che non è questa la sede naturale per trattare il problema, data la mancanza di omogeneità della materia: ricordo che in occasione della discussione del disegno di legge presso il Senato avevo sottoposto al ministro un emendamento su tale questione. Il ministro Gaspari, molto amabilmente, mi inviò allora una lettera nella quale sottolineava come già al Senato un analogo emendamento, a firma dei senatori Saporito ed altri, era stato considerato anomalo *ratione materiae* rispetto al provvedimento in discussione e che nell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento, proprio in sede di esame di quel disegno di legge, aveva avuto modo di esprimere parere favorevole su quell'emendamento sottolineando come nel caso in cui questo fosse stato ritenuto improponibile il Governo avrebbe appoggiato una apposita iniziativa legislativa rispondente alle giuste esigenze di parità di trattamento tra i dirigenti statali e quelli parastatali; il ministro concludeva quella lettera affermando tutta la sua disponibilità ad appoggiare conseguenti iniziative in materia. Dal *Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del Senato del 25 maggio, risulta che l'emendamento del senatore Saporito, presentato a nome della democrazia cristiana, non è stato accolto *ratione materiae*, e che l'interessato è stato invitato a presentarlo direttamente in Assemblea; qui il senatore Saporito è stato invitato a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. Nel resoconto della seduta dell'Assemblea del Senato si legge testualmente: « A proposito dell'emendamento Saporito all'articolo 7, il Governo scioglie la riserva espressa in Commissione e dà parere favorevole in quanto risponde ad una giusta esigenza di parità di trattamento tra dirigenti statali e parastatali. Se tale emendamento dovesse essere giudicato improponibile dalla Presi-

denza, il senatore Saporito potrebbe comunque farne oggetto di apposita iniziativa legislativa che avrebbe senz'altro l'appoggio del Governo ».

Svolte queste considerazioni ripropongo l'emendamento in una versione leggermente diversa da quella del senatore Saporito, che estendeva meccanicamente il sistema di accesso alla dirigenza previsto per i dirigenti statali a quelli del parastato, ignorando che questi ultimi non hanno una scuola superiore dove poter svolgere il corso-concorso. Nel mio emendamento, tenendo appunto conto di questa circostanza, ho adeguato il meccanismo previsto per gli statali alla situazione particolare esistente per i parastatali. Mi auguro che il ministro voglia in questa sede confermare le dichiarazioni rese al Senato e che i colleghi, a loro volta, si esprimano favorevolmente sulle mie iniziative emendative.

FRANCESCO LODA. Illustrerò gli emendamenti presentati dalla mia parte politica all'articolo 1, soffermandomi in particolare sui problemi riguardanti il personale della polizia di Stato. Credo sia opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione che, a mio avviso, deve essere valutata con spirito molto positivo e costruttivo, cercando un largo consenso fra i gruppi ed anche il consenso da parte del Governo, poiché si tratta di un problema che ha una valenza oggettiva. Io credo che l'andamento del dibattito ed il fatto che ci troviamo in seconda lettura debbano rendere molto stringate le nostre valutazioni – anche politiche – sul merito del disegno di legge. Resta comunque un dato: il testo arriva, a nostro parere, tardivo da un lato e molto parziale dall'altro. È questa una valutazione che attiene alla problematica della dirigenza statale nel suo complesso, anche se dobbiamo dire che esso rappresenta, tuttavia, un piccolo passo in avanti rispetto al quale dobbiamo qui rilevare una contraddizione che deve essere corretta. Infatti, il disegno di legge al nostro esame in qualche modo annulla talune specificità che avevano già ottenuto una disciplina che ha rappresentato e rappresenta, rispetto a quelle situazioni (in particolare rispetto ai Corpi della polizia di Stato) una anticipata linea di riforma all'interno della più generale riforma della pubblica sicurezza, che abbiamo approvato un paio d'anni fa. Non comprendiamo le ragioni per le quali, nell'ambito di questa normativa, tali specificità non vengano riconosciute in qualche modo, confiscando i contenuti di una disciplina che, attraverso i decreti delegati previsti dalla riforma, gli appartenenti alla polizia di Stato si erano conquistati. Non voglio entrare nel merito del provvedimento; non voglio farlo perché si tratterebbe di un discorso che ci porterebbe lontano e che comunque esulerebbe, in fondo, dal merito specifico del problema che io ho qui sollevato, che è un problema di metodo e, più in generale, di carattere politico, se è vero che abbiamo alle spalle una legge di riforma che è costata un lungo travaglio, anche di confronto politico, e la cui attuazione, attraverso i decreti delegati, non è stata certamente semplice e lineare, rappresentando invece un momento di una battaglia politica che ha investito quel settore dell'amministrazione dell'interno che è rappresentato dalla Polizia di Stato. Ora, io credo che di tutto questo si debba tener conto: ecco perché gli emendamenti che noi abbiamo presentato hanno il fine di preservare gli appartenenti a questo Corpo da un provvedimento che, nella sua parte di carattere generale, annulla alcuni risultati conseguiti, anticipando linee riformatrici certo non del tutto omogenee e continue, ma che credo meritino attenzione proprio per la loro specificità, in funzione delle particolari esigenze degli appartenenti a quel Corpo. E in questo senso vanno interpretati gli emendamenti presentati che, in buona sostanza, per i commissari della polizia di Stato, non prevedono una disciplina che li riporti all'interno dell'articolo 1 e, quindi, del regime transitorio relativo.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Per quanto attiene al com-

plesso degli emendamenti Ianniello, devo far presente che essi prefigurano una normativa che è alternativa a quella presentata dal Governo. Se una normativa del genere fosse approvata, si istituzionalizzerebbe la possibilità di accedere alla dirigenza senza nessuna effettiva verifica delle capacità e dei valori professionali; non c'è dubbio pertanto che, a fronte di ciò, sarebbe preferibile mantenere la situazione attuale. E questo mi induce a riflettere che se è vero che si continuano a trattare i problemi della professionalità, della managerialità e delle capacità particolari che la dirigenza deve avere, è altrettanto certo che quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, si torna sempre ai soliti sistemi: questa è la realtà. Per quanto riguarda i temi trattati dall'onorevole Ianniello, devo dire che egli ne ha compiuta una disamina molto attenta e precisa, ma in un'ottica completamente diversa dall'attuale. In realtà, ha giocato sull'equivoco quando ha fatto riferimento alla mia lettera e al resoconto del Senato. Al Senato io ho affermato, e lo riaffermo ora, che sono favorevole all'introduzione di una norma che estenda i meccanismi per l'accesso alla dirigenza previsti per gli statali ai parastatali (e questa è la prima parte soltanto dell'emendamento Ianniello), non però di tutte quelle norme aggiuntive (contenute nella seconda parte) che egli ha richiamato per il parastato sulla scorta di quello che è previsto, a suo modo di vedere, per i dirigenti dello Stato. Questa è la difficoltà di fondo.

Per quanto riguarda lo specifico tema del personale del Corpo della polizia di Stato, devo essere molto chiaro. Vi è, in proposito, una disciplina particolare prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 336 che, all'articolo 48, recita: « I posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che si sono resi disponibili entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo nella qualifica di primo dirigente di pubblica sicurezza di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto presidenziale 30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, ai vicequestori del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato proveniente dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza ». Il comma successivo recita: « I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, fino a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti secondo i criteri di cui al comma precedente al personale di cui all'articolo 7 ed a quello del ruolo dei commissari della Polizia di Stato ». Quindi, il 18 giugno 1982 è la data di entrata in vigore del decreto presidenziale: a diciotto mesi da questa data vale per la polizia di Stato la promozione per merito comparativo. Successivamente, entra in vigore il regime normale, cioè quello previsto dall'articolo 40 del decreto presidenziale 24 aprile 1982, n. 335. Innanzitutto, questa norma prevede l'istituzione di una Scuola superiore di polizia, che dovrebbe essere frequentata dagli aspiranti primi dirigenti: costoro dovranno superare un corso, a conclusione del quale sarà sostenuto un esame per conseguire la nomina a primo dirigente. In altre parole, l'articolo 40 ripete quanto previsto grosso modo dal disegno di legge governativo. Di conseguenza, abbiamo di fronte due problemi: uno di carattere transitorio e l'altro di carattere permanente. Per quanto riguarda il primo, debbo far presente che l'ultima parte dell'articolo 1 del disegno di legge prevede per la polizia di Stato lo stesso sistema di immissione stabilito per gli alti dirigenti. E la ragione è molto semplice: poiché non si è dato luogo alla costituzione dell'Istituto superiore di polizia, si è ritenuto di estendere a questo personale le stesse norme previste per gli altri dipendenti dello Stato che si trovavano in analoghe condizioni. Vi è poi la norma di cui all'ultima parte dell'articolo 6, che estende quella disciplina ai dirigenti: vi era, infatti, la preoccupazione che non si provvedesse all'istituzione della Scuola superiore di polizia e, quindi, non si desse

luogo a quella procedura di selezione che dovrebbe garantire anche nei ruoli della polizia un'adeguata professionalità affinché, anche in questo settore, vada avanti solo chi merita. Questo era il principio su cui si basava la norma.

Debbo dire che vi è poi un altro aspetto sottolineato dai partiti di opposizione: che cioè anche nei ruoli della polizia sia possibile l'accesso dall'esterno. Ora noi ci troviamo in una posizione diversa: il Ministero dell'interno ritiene infatti di poter costituire, in tempi brevi, la Scuola superiore, ciò che consentirà di passare rapidamente alla normativa ordinaria, per cui verrebbe a cadere la ragione dell'inclusione del personale della polizia in questo disegno di legge. In secondo luogo, esiste il problema dell'estensione o meno alla polizia di Stato del regime transitorio previsto per gli altri dipendenti pubblici. Al riguardo, il partito comunista ha presentato un emendamento che estende il metodo dello scrutinio per merito comparativo a tutti: ciò che è in contrasto con la posizione nettamente negativa assunta in materia dal gruppo comunista al Senato. Vi è stata poi una certa tensione anche con i ministri del tesoro e delle finanze, che volevano introdurre norme di questo genere per i funzionari delle rispettive amministrazioni: tale intendimento, come si ricorda, ha trovato fermissima resistenza da parte delle organizzazioni sindacali e, in particolare, dei gruppi di opposizione.

Oggi, da parte del Governo, non vi è nessuna difficoltà a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6 e ad aggiungere all'articolo 7 una norma volta a stabilire che per il personale di pubblica sicurezza rimane in vigore la disciplina prevista dal decreto n. 335. Il problema che nasce è soltanto quello di raccordare la disposizione in base alla quale si vorrebbe prevedere un regime transitorio fino al 31 dicembre 1983, mantenendo ancora in piedi la previsione dell'articolo 48 del decreto n. 336, relativa al sistema dello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione dei posti di commissari di pubblica sicurezza.

Mi sono accorto, infine, che il testo pervenuto dal Senato contiene un errore, in quanto presso l'altro ramo del Parlamento il termine del 31 dicembre 1984 è stato modificato nel termine del 31 dicembre 1983 in seguito all'accoglimento di un emendamento al penultimo comma e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere modificata anche la decorrenza delle norme che invece è rimasta invariata. È quindi evidente che quest'ultima data deve anche essa essere spostata di un anno esatto. Il problema che pongo al relatore è quello di riformulare l'ultimo comma dell'articolo 1, se si ritiene di dover accogliere la richiesta di estendere un trattamento di particolare favore per le forze di polizia.

MAURO IANNIELLO. Non bisogna dimenticare i ferrovieri, che si trovano in analoga situazione.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al relatore di esprimersi circa la possibilità che sul punto del disegno di legge concernente il personale della polizia di Stato possa procedersi attraverso una iniziativa legislativa separata.

LUCIO STRUMENDO. L'oggetto specifico dei nostri emendamenti è quello di cogliere il senso della transitorietà della normativa in esame, facendo quindi riferimento ad una data certa e non ai tempi relativi alla legge di riforma della dirigenza. E ciò per rimanere nella stessa filosofia del disegno di legge.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo si è già espresso sugli emendamenti del gruppo comunista: se dovessimo arrivare ad emanare una disciplina di questo genere, allora tanto varrebbe non approvare il disegno di legge. Su questo punto si era già discusso a lungo al Senato, in sede di Commissione e in Assemblea, e si era giunti ad una conclusione che mi sembrava non avesse accontentato ma, in definitiva, nemmeno scontentato tutti i gruppi. Ho anche aggiunto, quando si è discusso della materia al Senato, che il Governo avrebbe presentato quanto prima il disegno di

legge sulla riforma della dirigenza: le preoccupazioni dell'opposizione erano quelle di un eventuale raccordo tra questo disegno di legge e quello sulla dirigenza. Ebbene, quest'ultimo è già stato presentato, anche se non è stato ancora stampato, per cui ritengo che le preoccupazioni residue del gruppo comunista possano venir meno. Sinceramente, debbo dire che se dovessero essere approvati emendamenti del genere non vi sarebbe più alcun interesse ad approvare questa legge, perché ciò significherebbe solo che le promozioni avvengono per merito comparativo, e allora tanto vale che resti la disciplina attuale: la temporalizzazione della legge non mi pare opportuna.

LUCIO STRUMENDO. Le osservazioni del ministro mi inducono a riaffermare la validità degli emendamenti del gruppo comunista. La presentazione da parte del Governo del disegno di legge sulla dirigenza sta a confermare ancora di più che è possibile una previsione, per quanto cauta, dei tempi per l'entrata a regime della riforma. Non mi pare che il preannunciato emendamento al primo comma dell'articolo 6 inerisca in alcun modo alla soluzione del metodo di accesso. È unicamente la prefigurazione di un quadro di maggiore certezza cronologica del momento in cui entrerà a regime la legge di riforma.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Ritengo necessario valutare i problemi posti con estrema attenzione al fine di non commettere qualche errore, perché la materia in esame è estremamente delicata: il ministro Gaspari ha mostrato oggi, a differenza di ieri, la propria disponibilità a modificare il testo trasmesso dal Senato, senza tuttavia stravolgerne la filosofia che lo ispira – cosa che sarebbe facilissima considerando le richieste delle varie categorie, come quella dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti che si considerano bancari o dei dipendenti delle ferrovie e così via – tanto più che è stato già presentato dal Governo, anche se non è stato ancora stampato, un disegno di legge concernente la riforma organica della dirigenza: quindi non possiamo ignorare che, in quella sede, anche le istanze che non possono essere prese in considerazione qui verranno tenute presenti. Premesso questo, rilevo che la Commissione si sta orientando verso alcune modifiche di natura formale, anche se con un valore sostanziale, come quella relativa alle date di decorrenza degli effetti e quella concernente il personale della polizia di Stato. Se siamo d'accordo di limitare le modifiche a questi punti, è evidente che la situazione può essere chiarita e possiamo approvare un testo che il Senato potrà, a sua volta, licenziare celermente. Per quanto riguarda il personale della polizia di Stato si potrebbe, come il Presidente Labriola ha suggerito, adottare un'iniziativa legislativa autonoma per precisare – non disciplinare – il trattamento riservato ai dirigenti di questo settore. Desidero, tuttavia, far presente che, con le modifiche che sono state concordate e che spero la Commissione approvi, in realtà quelle che possono essere ritenute le conquiste della polizia di Stato verrebbero comunque salvaguardate in quanto si farebbe riferimento a provvedimenti legislativi precedenti che già disciplinano questo settore.

Ancora una osservazione per quanto riguarda le date: il primo comma dell'articolo 1 prevede l'accesso ai posti di primo dirigente dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983. Anche in considerazione del fatto che la legge, se modificata, dovrà tornare al Senato, sarebbe opportuno modificare questa data con quella del 31 dicembre 1984 o con la dizione « alla data di entrata in vigore della presente legge ». Al penultimo comma dello stesso articolo 1 si prevede che le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrano dal 1° gennaio 1984: il Governo ha suggerito di modificare questa data con quella del 1° gennaio 1985. Penso che anche in questo caso sia preferibile la dizione «dalla data di entrata in vigore della presente legge », per evitare che vi siano nomine di dirigenti che abbiano valore

retroattivo. Al fine di approfondire la materia concernente il personale appartenente alla Polizia di Stato propongo una breve sospensione dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore ha chiesto una breve sospensione della seduta per approfondire la materia del personale della Polizia di Stato: prima di porre in votazione la richiesta di sospensione della seduta, vorrei chiedere a coloro che hanno presentato emendamenti che non concernono questo punto se rinunziano agli stessi, anche in considerazione del fatto che la volontà del Governo e della maggioranza è che la normativa in oggetto non sia estesa ad altre categorie.

MAURO IANNIELLO. Poiché le considerazioni del ministro non mi hanno soddisfatto, non rinunzio ai miei emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di sospendere brevemente la seduta.

(*È approvata*).

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 11,45.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, penultimo comma, sostituire le parole: 1° gennaio 1984 *con le seguenti*: 1° gennaio 1985.

1. 5.

IL GOVERNO.

All'articolo 7, sostituire al primo comma la parola: trasferito, *con la seguente*: nominato.

7. 2.

IL GOVERNO.

Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 ?

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Preciso innanzitutto che quando ho proposto una breve sospensione della seduta per approfondire i problemi relativi alla Polizia di Stato, non intendevo entrare nel merito di questi, pur ritenendo, comunque, di dover esprimere parere contrario sugli emendamenti non concernenti questo argomento. Esprimo, quindi, parere favorevole sugli emendamenti 1. 5 del Governo e Loda ed altri 1. 3 ed 1. 4. Sono invece contrario all'emendamento Ianniello 1. 1. Rilevo altresì che le proposte emendative riferite all'articolo 1, nonché ai successivi articoli e da me accolte, non comportano maggiori oneri finanziari, per cui non si rende necessaria la loro trasmissione alla V Commissione bilancio.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 1.5 del Governo. Anch'io sono favorevole agli emendamenti Loda ed altri 1. 3 e 1. 4 e contrario all'emendamento Ianniello 1. 1.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ianniello non è presente, s'intende che abbia rinunziato al suo emendamento 1. 1.

Pongo in votazione l'emendamento Loda ed altri 1. 3, favorevole il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Loda ed altri 1. 4, favorevole il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 5, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Concorso speciale per esami*).

Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione cui appartengono.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente alla ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1983 *con le seguenti*: al 31 dicembre 1984.

2. 1.

IANNIELLO.

Poiché il presentatore dell'emendamento è assente, si intende che vi abbia rinunziato.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo ora al successivo articolo 3 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(*Corso-concorso*).

Sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

L'ammissione al corso di formazione avviene, per i posti disponibili in ciascuna amministrazione, mediante valutazione dei titoli anche di servizio secondo l'ordine di graduatoria.

La valutazione dei titoli di servizio, che avviene sulla base degli incarichi e dei servizi speciali, dei lavori originali prodotti nell'interesse del servizio, delle pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto, nonché dei titoli rilasciati

a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale, di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione o conclusivi di concorsi interni, è effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro competente e composta da un dirigente generale dello Stato appartenente all'amministrazione interessata, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

Il corso di formazione, cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Le discipline di insegnamento e i relativi programmi, comuni e di settore, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il corso avrà durata di sei mesi.

Esso sarà completato da un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Esso consisterà in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico.

La commissione giudicatrice è nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione designato dal comitato didattico e da un dirigente superiore dello Stato.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

Si applicano le norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La commissione di cui al precedente undicesimo comma completerà i propri lavori entro due mesi dalla costituzione.

Il corso di formazione dirigenziale costituisce sezione funzionale autonoma della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed è diretto da un responsabile nominato espressamente, per ciascun corso, dal Ministro per la funzione pubblica, su proposta del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Seminari di informazione*).

I primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1, primo comma, sono tenuti a seguire un ciclo di seminari informativi organizzati, anche in forma decentrata, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione in numero non inferiore a quattro nel corso di un anno, vertenti sulle tecniche dirette ad assicurare alla pubblica amministrazione la più razionale organizzazione in termini di economicità, oltre che di efficienza ed efficacia, nel quadro di un approfondimento culturale giuridico-amministrativo, socio-economico e tecnico-scientifico, ritenuto indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

All'articolo 4 sostituire le parole: i primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere *a*) e *b*) *con le seguenti*: i primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

4. 1.

IANNIELLO.

Poiché il presentatore dell'emendamento è assente, si intende che vi abbia rinunziato.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Passiamo ora al successivo articolo:

ART. 5.

(*Dirigenti dei ruoli speciali*).

I primi dirigenti dei ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, conseguono la promozione a dirigente superiore nell'ambito dello stesso ruolo speciale con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il posto di primo dirigente resosi in tal modo vacante nel ruolo speciale è soppresso.

A questo articolo è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo:

ART. 5-*bis*.

Il personale con qualifica di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è promosso, anche in soprannumero, alla qualifica di ispettore generale dello stesso ruolo.

Con la promozione di cui al comma precedente lo stipendio iniziale spettante nella nuova posizione è incrementato della metà dell'importo acquisito per classi o aumenti periodici derivanti dalla progressione economica, relativi alla sola anzianità di servizio effettivamente prestata nella qualifica di provenienza.

5. 01.

IANNIELLO.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Poiché il presentatore dell'articolo aggiuntivo 5. 01 è assente, si intende che vi abbia rinunziato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza*).

A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti

che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'articolo 3.

La nomina a dirigente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente articolo 1.

Per la copertura di tutti i posti che si renderanno annualmente disponibili nei ruoli del personale indicato nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti delegati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente articolo 3.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

A partire dal 1° gennaio 1985 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati:

a) il 40 per cento secondo il sistema di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge;

b) il 10 per cento secondo il sistema di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge;

c) il 50 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 3 della presente legge.

Le nomine a dirigente conferite secondo il sistema di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per la copertura di tutti i posti che si renderanno annualmente disponibili nei ruoli del personale indicato nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti delegati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente articolo 3.

6. 1.

IANNIELLO.

Sostituire il primo comma dell'articolo 6 con il seguente:

Tutti i posti che si renderanno comunque vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1984 ed al 31 dicembre 1985 saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge valutando le condizioni di ammissibilità alle date rispettivamente del 31 dicembre 1984 e del 31 dicembre 1985.

6. 2.

GUALANDI, LODA, STRUMENDO, SOAVE.

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6.

6. 3.

GUALANDI, LODA, STRUMENDO, VIRGILI, MATTARELLA, FERRARA, POTÌ.

Qual è il parere del relatore e del Governo su questi emendamenti ?

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Ianniello 6. 1 e Gualandi 6. 2; sono favorevole all'emendamento Gualandi 6. 3.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ianniello non è presente, s'intende abbia rinunziato al suo emendamento 6. 1. Pongo in votazione l'emendamento Gualandi 6. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Gualandi 6. 3, favorevole il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Dirigenti di altre amministrazioni pubbliche*).

Per il personale dirigente delle amministrazioni pubbliche istituzionali e territoriali trasferito nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato senza soluzione di continuità negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, sostituire al primo comma la parola: trasferito, *con la seguente*: nominato.

7. 2.

IL GOVERNO.

Dopo il primo comma dell'articolo 7 aggiungere il seguente:

Agli stessi effetti previsti dall'atricolo 2 del decreto-legge n. 681 del 1982, convertito nella legge n. 869 del 1982, citati nell'articolo precedente, l'eventuale servizio comunque prestato allo Stato in precendenza alla nomina in ruolo in carriera direttiva dal personale cui detto articolo 2 si riferisce, in servizio al 1° gennaio 1983 o collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, va valutato, dalla stessa data del 1° gennaio 1983 con le medesime modalità previste dal successivo articolo 3 del decreto-legge n. 681 del 1982, convertito nella legge n. 869 del 1982 per il servizio prestato fino al grado di capitano dal personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 283 del 1981 convertito nella legge n. 432 del 1981.

7. 1.

IANNIELLO.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-*bis*.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano per quanto non previsto dal presente articolo anche negli Enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70 del 1975.

I posti comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1984 vengono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo al personale dell'ex unica carriera direttiva che abbia una anzianità effettiva di almeno 9 anni e sei mesi nella categoria medesima alla data di entrata in vigore della presente legge.

A partire dal 1° gennaio 1985 tutti i posti che si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati:

a) per il 50 per cento al concorso speciale per esami di cui al precedente articolo 2;

b) per il restante 50 per cento allo scrutinio per merito comparativo riserva-

to al personale della ex unica categoria direttiva che abbia un'anzianità di almeno 9 anni nella categoria medesima alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti che non saranno coperti con la procedura di cui al precedente punto *b*) saranno conferiti mediante concorso speciale di cui al punto *a*).

7. 01.

IANNIELLO.

Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati ?

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 7. 2 del Governo e contrario all'emendamento Ianniello 7. 1 nonché all'articolo aggiuntivo Ianniello 7. 01.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 7. 2. del Governo. Sono anch'io contrario all'emendamento Ianniello 7. 1, nonché all'articolo aggiuntivo Ianniello 7. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 2 del Governo.

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Ianniello non è presente s'intende abbia rinunziato al suo emendamento 7. 1. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dallo emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Ianniello non è presente, si intende abbia rinunziato al suo articolo aggiuntivo 7. 01.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Concorso pubblico*).

Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente articolo 6 è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

I titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti messi a concorso, sono indicati nel bando.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

IANNIELLO.

Poiché il presentatore dell'emendamento è assente, si intende che vi abbia rinunziato.

Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Abrogazione di norme in contrasto*).

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, tranne quelle espressamente richiamate, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e tutte le norme di carattere particolare che disciplinano in modo difforme dalla presente legge l'accesso alla qualifica di primo dirigente per talune

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Sono fatte salve le modalità previste espressamente dagli articoli 28 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

All'ultimo comma dell'articolo 9 aggiungere, in fine, le parole: e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

9. 1.

GUALANDI, LODA, STRUMENDO, VIRGILI, MATTARELLA, FERRARA, POTÌ.

Qual è il parere del relatore e del Governo ?

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli il relatore ed il Governo, l'emendamento Gualandi 9. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9, come modificato dall'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Passiamo ora al successivo articolo 10, che nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione.

ART. 10.

(*Istituto centrale di statistica*).

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale le disposizioni previste dalla presente legge mediante deliberazioni da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

(*È approvato*).

Passiamo infine all'articolo 11 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 11.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

LUCIO STRUMENDO. Esprimo il voto contrario del gruppo comunista sul disegno di legge, per il ritardo con cui si affrontano i problemi della dirigenza, anche se non sottovaluto le modifiche che sono state introdotte. Crediamo che debba essere apprezzato, in particolare l'inserimento della modifica per quanto riguarda il personale della polizia di Stato, anche se ciò provocherà un ritardo nell'*iter* del disegno di legge. A nostro parere sarebbe stato anche utile approvare l'emendamento Loda ed altri 6. 2 per dare maggiore certezza al carattere di transitorietà della legge.

SERGIO MATTARELLA. Il gruppo della democrazia cristiana, dichiarando il proprio apprezzamento sia per il testo che ci accingiamo a votare sia per la sensibilità manifestata dal Governo nell'accogliere alcune modifiche, in particolare quella relativa al personale della polizia di Stato, voterà a favore del disegno di legge.

GIANFRANCO FINI. Non possiamo non mettere in evidenza come lo scopo fondamentale del disegno di legge in esame sia quello di porre ordine nella « giungla » delle disposizioni riguardanti la dirigenza dello Stato, derivante dalla mancata attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 e dei successivi provvedimenti approvati negli anni passati, che hanno tutti contribuito a creare una assoluta disparità di trattamento e di funzioni all'interno dei vari livelli della funzione pubblica. È da ritenere, per altro, che l'approvazione di questo disegno di legge non possa essere ulteriormente procrastinata e, pur mettendo in evidenza che si tratta di un provvedimento tampone, temporaneo, in attesa del preannunciato disegno di legge di riforma della dirigenza statale – ed è a quella sede che rinviamo le nostre considerazioni sui criteri di managerialità e di professionalità dei dirigenti – dichiariamo il nostro voto favorevole.

DAMIANO POTÌ. Il gruppo socialista esprime la propria soddisfazione per l'importante atto legislativo che ci accingiamo a votare che dà certezza alla materia e rilevanza al ruolo della dirigenza dello Stato. Riconosciamo come la questione sia stata affrontata positivamente dal Governo, costituendo un fatto di notevole rilevanza politica: il gruppo socialista sottolinea ciò esprimendo il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazioni di voto avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme di accesso alla dirigenza statale » (*Approvato dal Senato*) (1765):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 16
Voti contrari . . . 8

(*La Commissione approva*).

Le proposte di legge nn. 155, 163, 597, 1048, 1441 e 1755 sono pertanto assorbite.

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Barbato, Bianchi di Lavagna, Calvanese, Fantò, Ferrara, Fini, Fontana, Fusaro, Galloni, Labriola, Loda, Mattarella, Pasqualin, Perrone, Pillitteri, Potì, Rebulla, Rubino, Soave, Strumendo, Vecchiarelli, Vincenzi, Virgili.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO